|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **EMERGENZA COVID-19**  | Data ..**/../….**   |
| **Comunicazione ai Dipendenti** **Oggetto: Lavoratori particolarmente suscettibili a infezione COVID-19**  |

**Comunicazione ai Dipendenti**

**Oggetto: Lavoratori particolarmente suscettibili a infezione COVID-19**

Il DPCM 8 marzo 2020, all’art. 3, lettera b), stabilisce che “*è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro*”.

Il Protocollo condiviso Governo/Parti Sociali del 14/03/2020, al punto 12, stabilisce che “*il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy*”.

Ciò premesso, al fine di poter adempiere con certezza a tali indicazioni:

1. resta fermo, in primo luogo, il ruolo primario dei Medici di Medicina Generale (Medico curante e/o di famiglia) nel supportare tale percorso valutativo e pertanto, **nei casi in cui il Medico curante avesse già rilasciato la propria certificazione, risulta non necessario ogni altro intervento del Medico competente**;
2. conseguentemente, **si invitano tutti i lavoratori che si riconoscano affetti dalle patologie riconducibili ai casi di cui al citato art. 3, lettera b), del DPCM 8 marzo 2020, ad avvisare il proprio Medico curante, anche in virtù della sua facoltà di assegnare alle condizioni in argomento specifici codici diagnostici, che provvederà a lasciare i certificati dovuti** (in questi casi di specie, l’INPS accetta certificati di malattia contrassegnati con il codice V07.0 - persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche - e oltre al suddetto codice andrà specificata in campo diagnosi, da parte del Medico curante, la patologia cronica associata o la causa di immunodepressione; rimane il codice V29.0 in caso di quarantena, isolamento fiduciario, febbre con sospetto di coronavirus);
3. **in assenza di certificati medici o in caso di impossibilità a contattare il proprio Medico curante**, si sollecitano tutti i dipendenti ad esercitare la facoltà di richiedere la sorveglianza sanitaria al Medico competente ai sensi dell’art. 41, comma2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 81/08. La richiesta deve sempre essere indirizzata alle funzioni aziendali preposte, entro il 30/04/2020, che provvederanno a trasmetterle al Medico competente.

Le seguenti indicazioni operative vengono adottate nel contesto di assoluta eccezionalità determinato dell’attuale emergenza Covid-19.

Hanno lo scopo di fornire, nei limiti del possibile nell’attuale situazione, un inquadramento per la gestione nei luoghi di lavoro delle persone con particolari fragilità.

Queste indicazioni non possono, infine, in nessuna forma, essere considerate come applicabili anche al cessare dell’emergenza.

NOTA: I dati sanitari che verranno trasmessi all’Azienda, saranno da questa trattati conformemente alla normativa in materia di trattamento di dati personali particolari e per l’esclusiva finalità prevista dal DPCM 8 marzo 2020, art 3, sopra citato. La presente costituisce parte integrante dell’informativa ai sensi dell’art 13 Regolamento UE 2016/679 già fornita.